

#### 4.2.2.4.1.

### **Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l'abilitazione dei docenti e delle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare all'insegnamento nel livello secondario I**

del 28 ottobre 2010

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visto l'articolo 6 capoverso 6 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999,<sup>1</sup>

decreta:

Le esigenze minime, applicabili al riconoscimento dei diplomi d'insegnamento secondario I, nel caso di master riservato ai docenti e alle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare, sono definite come segue:

#### **1. Principi**

La formazione è indirizzata ai titolari e alle titolari di un diploma d'insegnamento prescolastico e elementare o di un diploma d'insegnamento elementare. La formazione ha luogo nelle scuole universitarie che hanno un ciclo di studio per l'insegnamento secondario I che porta a dei diplomi riconosciuti dalla CDPE.

Dato il volume del ciclo master, l'abilitazione all'insegnamento può essere rilasciata per tre materie al massimo. Gli studenti e le studentesse devono raggiungere in queste materie gli stessi

---

<sup>1</sup>Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.4.

obiettivi che i loro colleghi e colleghe del ciclo regolare per l'insegnamento secondario I. Ciò vale anche per il resto dello studio, come gli esami finali o il lavoro di master.

In assenza di regole particolari si applicano le disposizioni del Regolamento di riconoscimento.

## **2. Condizioni d'ammissione**

L'ammissione agli studi richiede un diploma d'insegnamento prescolastico e elementare o un diploma d'insegnamento elementare riconosciuti dalla CDPE. Il diploma deve essere ottenuto a conclusione di uno studio bachelor della durata di tre anni presso una scuola universitaria.

I titolari e le titolari di un diploma d'insegnamento conforme al vecchio regolamento (scuola normale o terziaria B) sono ammessi se hanno tre anni al minimo d'insegnamento pratico a un tasso di occupazione di almeno 50% nel livello secondario I e/o nel livello elementare.

## **3. Volume dello studio**

La formazione corrisponde a un master. In totale ha almeno 120 crediti di studio.

Lo studio già svolto fuori della formazione per l'insegnamento prescolastico e elementare o per l'insegnamento elementare, oltre all'insegnamento pratico che superi la durata prevista dall'articolo 2 capoverso 2, possono essere tenuti in considerazione in modo adeguato per un volume totale di 60 crediti al massimo.

## **4. Formazioni scientifica e didattica**

Il volume della formazione scientifica e della formazione in didattica delle discipline è regolato dall'articolo 6 capoverso 3 del Regolamento di riconoscimento.

## **5. Formazione professionale**

La formazione professionale totalizza da 20 a 30 crediti di studio e comprende:

- a. una formazione pratica che include almeno uno stage durante il master, e
- b. la formazione in scienze dell'educazione specifiche al livello secondario I (in particolare orientamento scolastico e professionale, pedagogia specializzata, psicologia adolescenziale, educazione generale e sociale).

## **6. Procedura di riconoscimento**

Il Cantone o i Cantoni responsabili del ciclo hanno un termine di due anni a partire dall'introduzione del ciclo di studi per richiedere alla CDPE di estendere il riconoscimento già accordato ai loro diplomi d'insegnamento secondario I a quelli del ciclo master riservato ai docenti e alle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare.

## **7. Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.

Berna, 28 ottobre 2010

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:  
Isabelle Chassot

Il segretario generale:  
Hans Ambühl